

COMUNE DI TAURASI

TITOLO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI

CAPO 01

TERRITORIO E SEGNI DISTINTIVI

ART. 01 - COSTITUZIONE, TERRITORIO, DENOMINAZIONE

01. IL COMUNE DI TAURASI E' ENTE AUTONOMO LOCALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI E DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE DI TAURASI COMPRENDE IL TERRITORIO AD ESSO ASSEGNATO, SITUATO NELLA MEDIA VALLE DEL FIUME CALORE.

03. IL TERRITORIO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA HA CARATTERISTICHE DI MEDIA COLLINA E CONFINA CON QUELLO DEI COMUNI DI MIRABELLA ECLANO, TORRE LE NOCELLE, MONTEMILETTO, LAPIO, LUOGOSANO, E S. ANGELO ALL'ESCA.

04. IL COMUNE DI TAURASI TUTELA LA PROPRIA DENOMINAZIONE NEI MODI CONSENTITI DALLA LEGGE.

ART. 02 - GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE DI TAURASI HA COME PROPRIO SEGNO DISTINTIVO UN ANTICO STEMMA RIPRODOTTO SUI TIMBRI COMUNALI, COSTITUITO DA UNA FIGURA DI TORO RAMPANTE SORMONTATO DA TRE STELLE, CON LA ISCRIZIONE "COMUNE DI TAURASI".

02. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE CHE E' QUELLO DI CUI E' DOTATO STORICAMENTE EDI CUI FA USO NELLE CERIMONIE UFFICIALI IN CONFORMITA' DI LEGGI E REGOLAMENTI.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO CONSENTITI SOLO SU AUTORIZZAZIONE SPECIFICA DELLA GIUNTA COMUNALE.

CAPO 02

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 03 - STATUTO.

01. LO STATUTO ADOTTATO STABILISCE LE FINALITA' DELL'ENTE, LE NORME GENERALI PER LA ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE, DETERMINA LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E PREVEDE LA PARTECIPAZIONE POPOLARE, IL DIRITTO DI ACCESSO, I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E QUANTO ALTRO DEMANDATO DALLA LEGGE.

ART. 04 - PRINCIPI

01. IL COMUNE DI TAURASI CONCORRE, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE E DALLA LEGISLAZIONE ORDINARIA, A PROMUOVERE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA ATTRAVERSO UNA POLITICA FINALIZZATA ALLA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE LIMITANO LA LIBERTA' E LA UGUAGLIANZA DEI CITTADINI, FAVORENDO IL PERSEGUIMENTO DI UN ARMONICO MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA DI TUTTA LA POPOLAZIONE.

02. IL COMUNE DI TAURASI ESERCITA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALLA ATTIVITA'

POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA' LOCALE.

ART. 05 - FINALITA'

01. IL COMUNE PONE COME FINALITA', PERMANENTE E PRIORITARIA DELLA SUA AZIONE, IL PROGRESSO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE.

02. IL COMUNE PER RAGGIUNGERE TALE SCOPO PERSEGUE I SEGUENTI OBIETTIVI:

- A) DIFESA DELL' AMBIENTE, E DEL PAESAGGIO COLLINARE E FLUVIALE;
 - B) SALVAGUARDIA, RICOSTRUZIONE E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO, QUALI BENI CARATTERISTICI E PUNTI DI RIFERIMENTO DELLA COMUNITA' LOCALE;
 - C) DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLE SORGENTI E DELLE RISORSE IDRICHE PRESENTI SUL TERRITORIO;
 - D) PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E TUTELA DEI VALORI TRADIZIONALI PECULIARI DELLA COMUNITA' LOCALE, IN CONCORSO CON LA PARROCCHIA, LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED OGNI ALTRA ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA MERITEVOLE PRESENTE IN LOCO;
 - E) TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI CON OGNI MEZZO MESSO A DISPOSIZIONE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE;
 - F) COLLABORAZIONE CON LE AUTORITA' SCOLASTICHE CONTRIBUENDO, CON APPOSITE INIZIATIVE, ALLA EDUCAZIONE ED ALL' AFFIDAMENTO DELLE SENSIBILITA' CULTURALI DEGLI UTENTI DELLA SCUOLA;
 - G) REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI IDONEI A CONSENTIRE MIGLIORI CONDIZIONI DI VITA;
 - H) INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLA AGRICOLTURA E DEI SUOI PRODOTTI TIPICI, IN PARTICOLAR MODO DELLA VITIVINICOLTURA;
 - I) MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI PER IL TERRITORIO RURALE,FAVORENDO L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' AGRITURISTICHE E STIMOLANDO LA COSTITUZIONE DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE;
 - L) INTERVENTI IN FAVORE DI ATTIVITA' IDONEE ALL'INCREMENTO DELLA OCCUPAZIONE, CON ATTENZIONE PARTICOLARE ALL'AVVIAMENTO AL LAVORO DI GIOVANI SINGOLI O ASSOCIATI;
 - M) PROMOZIONE DELLO SPORT IN OGNI SUA MANIFESTAZIONE MEDIANTE IDONEE INIZIATIVE ATTE A DETERMINARE LA REALIZZAZIONE, IL POTENZIAMENTO E LA CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE;
 - N) POLITICA CHE TENDA A CREARE UNA SERRATA COLLABORAZIONE, ANCHE SUL PIANO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, CON COMUNI OMOGENEI PER STORIA, PER CULTURA, PER ECONOMIA, PER CONTIGUITA' GEOGRAFICA, E CON L'ENTE PROVINCIA DI AVELLINO;
 - O) GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI, ECONOMICI E SOCIALI CON ALTRI ENTI O ASSOCIAZIONI NAZIONALI E STRANIERI;
 - P) TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL' ARTIGIANATO E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI;
 - Q) REALIZZAZIONE DI UNA POLITICA CHE TUTELI LE FASCE SOCIALI PIU' DEBOLI.
03. IL COMUNE DI TAURASI,NELLA SUA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, PERSEGUE GLI OBIETTIVI DEL MIGLIOR ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN FUNZIONE DELLA SUA SALVAGUARDIA E DEL SUO SVILUPPO, DISCIPLINANDO IN PARTICOLARE LA VALORIZZAZIONE E LA

RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO STORICO, IL CONSOLIDAMENTO ANTISISMICO E IL RIORDINO DELL'INTERO ABITATO.

TITOLO 02

ART. 06 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLE FORME GIURIDICHE DEFINITE:

A) IN ECONOMIA;

B) IN ECONOMIA A TERZI;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONI;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE;

F) A MEZZO DI ALTRE EVENTUALI TIPOLOGIE DETERMINATE DALLA LEGGE.

03. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IL COMUNE APPROVA UN APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 07 - ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE DI TAURASI PROMUOVE LA CREAZIONE DI ORGANISMI SOVRACOMUNALI, AVENTI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE PER LA GESTIONE SOVRACOMUNALE DI SERVIZI PUBBLICI CHE PRESENTINO CARATTERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI CHE, IN RAPPORTO ALLA DIMENSIONE E I BISOGNI, ALLE DIRETTIVE ED AGLI INDIRIZZI REGIONALI E STATALI, ALLE PREESISTENTI FORME DI COLLABORAZIONE, SONO MEGLIO AFFRONTABILI A LIVELLO SOVRACOMUNALE.

02. LE FORME E LE MODALITA' DI GESTIONE SONO REGOLATE E DISCIPLINATE DA UN REGOLAMENTO DA CONCORDARE TRA I COMUNI INTERESSATI.

03. IL COMUNE DI TAURASI E' IMPEGNATO A PROMUOVERE CON I COMUNI VICINIORI UN COMPENSORIO CON SERVIZI INTEGRATI, FERMA RESTANDO LA AUTONOMIA DI CIASCUN COMUNE, SECONDO I CRITERI DI EFFICIENZA E DI ECONOMICITA'.

TITOLO 03

ORGANI ELETTIVI

CAPO 01

INDIVIDUAZIONE

ART. 08 - ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DELL'ENTE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL SINDACO.

CAPO 02 - CONSIGLIO COMUNALE

ART. 09 - CONSIGLIO COMUNALE. COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA' ED E' ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO ED AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, ESERCITA LE COMPETENZE E LE POTESTA' PREVISTE DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

03. IL CONSIGLIO COMUNALE ESPLETA TUTTE LE ALTRE POTESTA' CONTEMPLATE DA LEGGI SPECIALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' TENERE SEDUTE PUBBLICHE PER L' AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI ENTI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI, PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI, E PERSONE SINGOLE SU QUESTIONI DI INTERESSE COLLETTIVO.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI ADOTTA IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE.

06. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE, LE RISORSE E GLI STRUMENTI NECESSARI ALLA AZIONE DA SVOLGERE.

07. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 10 - LA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

01. AI FINI DELL' ARTT. 09 , COMMA 06 , DEL PRESENTE STATUTO, SI INTENDE PER PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE UNA RELAZIONE NELLA QUALE DEVONO ESSERE INDICATI CHIARAMENTE I SEGUENTI ELEMENTI:

- A) DENOMINAZIONE DELL'OPERA;
- B) DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI DA ESEGUIRE;
- C) IMPORTO PRESUNTO DELL'OPERA;
- D) FONTE DI FINANZIAMENTO;
- E) SISTEMA DI SCELTA DEL CONTRAENTE.

ART. 11 - POTESTA' REGOLAMENTARE.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, PUO' ADOTTARE NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO I REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA O DA ALMENO TRE CONSIGLIERI COMUNALI.

02. LE PROPOSTE VENGONO COORDINATE, A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE, IN UNO SCHEMA ARTICOLATO E VENGONO SOTTOPOSTE ALLA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ACCOMPAGNATE DA UNA RELAZIONE DEI PROPONENTI.

03. IL CONSIGLIO APPROVA IL REGOLAMENTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, A SCRUTINIO PALESE. IL PRESIDENTE, SU PROPOSTA DI ALMENO UN QUARTO DEI CONSIGLIERI PRESENTI, FA PROCEDERE ALLA APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI ARTICOLO PER ARTICOLO.

04. I REGOLAMENTI, DOPO LA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA DI ADOZIONE, SONO RIPUBBLICATI ALL' ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO TALE PUBBLICAZIONE.

ART. 12 - CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L' INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. I CONSIGLIERI HANNO ACCESSO A TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI DETENUTI

DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SALVO LE LIMITAZIONI CONCERNENTI LA RISERVATEZZA DELLA PERSONA.

03. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E' DISCIPLINATO CON APPOSITO REGOLAMENTO.

04. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI NELLE FORME STABILITE DAL REGOLAMENTO.

05. GLI ORGANI ELETTIVI, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE, POSSONO ATTRIBUIRE A CONSIGLIERI COMUNALI MANSIONI E COMPITI, QUALORA CIO' SIA RITENUTO OPPORTUNO, SENZA CHE CIO' COMPORTI TRASFERIMENTO DELLA COMPETENZA STESSA E LEGITTIMAZIONE AL PROVVEDIMENTO.

06. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA ASSISTENZA PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI E ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, PURCHE' NON VI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE E SALVO RIPETIZIONE DELLA SPESA IN CASO DI SOCCOMBENZA A SEGUITO DI SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO.

07. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 13 - GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI, ENTRATI IN CARICA, POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI CONSILIARI FORMATI DA NON MENO DI DUE CONSIGLIERI.

02. OGNI GRUPPO CONSILIARE ELEGGE NEL SUO SENO UN CAPOGRUPPO ED E' PRONTA COMUNICAZIONE AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE DELLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO STESSO E DELLA ELEZIONE DEL CAPOGRUPPO.

03. QUALORA NON SI ESERCITANO LE FACOLTA' DI CUI AI COMMI PRECEDENTI, I GRUPPI VENGONO INDIVIDUATI CON RIFERIMENTO ALLE LISTE DI PROVENIENZA ED I RELATIVI CAPIGRUPPO VENGONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

04. IL PASSAGGIO DI CONSIGLIERE DA UN GRUPPO CONSILIARE AD UN ALTRO AVVIENE PREVIA ACCETTAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE DI CUI SI VUOLE ENTRARE A FAR PARTE.

ART. 14 - COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE, NEL PROPRIO SENO, COMMISSIONI CONSULTIVE CON COMPITI DI STUDIO, DI INDAGINE, DI IMPULSO E DI PROPOSTA.

02. LE COMMISSIONI SONO COMPOSTE ASSICURANDO LA PRESENZA DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO CONSILIARE, RISPETTANDO COMUNQUE IL CRITERIO DELLA PROPORZIONALITA'.

03. IN SENO ALLE COMMISSIONI POSSONO ESSERE INSERITI ANCHE ESPERTI, IL CUI CONTRIBUTO SIA UTILE. LA NOMINA E LE INDENNITA' DEGLI ESPERTI VENGONO STABILITI DALLA GIUNTA COMUNALE.

04. LE MODALITA' DI VOTO, LE NORME DI COMPOSIZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 15 - COMPETENZA DELLE COMMISSIONI

01. NELL' AMBITO DELLE RISPETTIVE MATERIE, LE COMMISSIONI APPROFONDISCONO LO STUDIO, RACCOLGONO DOCUMENTI, ESPRIMONO PARERI NON

VINCOLANTI E FORMULANO PROPOSTE.

02. LE COMMISSIONI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L' INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI, NONCHE', PREVIA COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE, DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. LE COMMISSIONI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE LA ESIBIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI PERTINENTI ALLA MATERIA TRATTATA.

04. ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI NON PUO' ESSERE OPPOSTO IL SEGRETO DI UFFICIO.

ART. 16 - CONSULTE COMUNALI

01. AL FINE DI INTEGRARE E ARRICCHIRE LE PROPOSTE DEGLI ORGANI DEL COMUNE CON L' APPORTO DI COMPETENZE SPECIFICHE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' NOMINARE CONSULTE, A CUI VENGONO CHIAMATI A FAR PARTE ESCLUSIVAMENTE CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE CHE NON SIANO CONSIGLIERI COMUNALI.

02. TALI CONSULTE, NELL' AMBITO DEI RISPETTIVI CAMPI DI COMPETENZA, ESERCITANO UN POTERE DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI PROPOSTA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE LA MODALITA' DI COMPOSIZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE.

CAPO 03

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

ART. 17 - LA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' ORGANO COMUNALE DI GOVERNO.

02. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA SEI ASSESSORI, ELETTI TRA I CONSIGLIERI COMUNALI CON LE MODALITA' DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 18 .

ART. 18 - ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE, E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO CHE ASSUME LE VESTI DI PRESIDENTE.

02. PER CONSIGLIERE ANZIANO SI INTENDE COLUI CHE ABBA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. A PARITA' DI VOTI PREVALE LA ANZIANITA' ANAGRAFICA.

03. LA ELEZIONE ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, E DEPOSITATO IN SEGRETERIA ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELL' ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CONTENENTE L' ELENCO DEI CANDIDATI A SINDACO E ALLA CARICA DI

ASSESSORE, E A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, IL CUI CONTENUTO E' DI LIBERA SCELTA DEI PRESENTATORI, DEVE INDICARE, OLTRE A QUANTO DISPOSTO NEL PRECEDENTE COMMA, IL PROGRAMMA POLITICO E AMMINISTRATIVO, TENENDO PRESENTI RIGOROSI CRITERI DI FATTIBILITA', IN PARTICOLAR MODO IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE.

05. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PUO' ALTRESI' PREVEDERE LA RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA GIUNTA PER SETTORI E MATERIE OMOGENEE, CON CONTESTUALE PROPOSTA AL SINDACO DESIGNATO DI CONFERIMENTO DELLE DELEGHE AL VICESINDACO ED AI SINGOLI ASSESSORI.

06. IL SINDACO, ANCHE IN ASSENZA DI ESPRESSA PREVISIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, PUO' DELEGARE SINGOLI RAMI DI ATTIVITA' AGLI ASSESSORI, E CONFERIRE DELEGA GENERALE AL VICESINDACO.

07. LE DELEGHE CONFERITE DAL SINDACO POSSONO ESSERE REVOCATE IN OGNI MOMENTO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO.

ART. 19 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO, CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 20 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AL SEGRETARIO COMUNALE O AGLI ORGANI BUROCRATICI DELL'ENTE.

02. LA GIUNTA IN PARTICOLARE:

A) PROMUOVE ATTI DI INIZIATIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E FORMULA PROPOSTE DI REGOLAMENTI DI PROGRAMMI, DI PROGETTI PLURIENNALI ED ANNUALI, E LA DEFINIZIONE DI CRITERI PER STABILIRE PRIORITA' NELLA ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE;

B) DEFINISCE, NELL'AMBITO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE ASSEGNATE ALLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELL'ENTE INCARICATE DELLA ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, ED I TEMPI ENTRO CUI LA STRUTTURA DEVE REALIZZARE LE AZIONI PREVISTE;

C) ACQUISISCE INFORMAZIONI CHE IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI E I RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A FORNIRE NEI STABILITI DALLA GIUNTA, AL FINE DI VERIFICARE LO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI ED IL CORRETTO ED EFFICIENTE USO DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL'UNITA' AMMINISTRATIVA;

D) CONCEDE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI IN CONFORMITA' AI CRITERI GENERALI STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE;

E) ESERCITA LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA, E NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

F) ESAMINA E DECIDE NEL MERITO LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI;

G) APPROVA PROGETTI E PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DI PROGRAMMI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESE SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO;

H) CONFERISCE INCARICHI A PROFESSIONISTI;

I) DETERMINA LE TARIFFE DEI TRIBUTI ISTITUITI DAL CONSIGLIO COMUNALE E DEI CORRISPETTIVI PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO E APPROVA TRANSAZIONI;

M) COMPIE ATTIVITA' DI IMPULSO, DI INIZIATIVA E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE.

03. LA GIUNTA COMPIE, ALTRESI', TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE A RILEVANZA ESTERNA CHE COMPORTINO VALUTAZIONI DISCREZIONALI, NON RISERVATI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI AL CONSIGLIO O AL SINDACO.

ART. 21 - SINDACO

01. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO, RAPPRESENTA L'ENTE, CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO, SOVRINTENDE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI NONCHE' ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTI.

02. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI TRASFERITE O DELEGATE AL COMUNE.

03. IL SINDACO IN PARTICOLARE:

A) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE;

B) ASSUMA LA INIZIATIVA E PARTECIPA ALLA CONFERENZA FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA PROVVEDENDO ANCHE ALLE AZIONI NECESSARIE A DARE ESECUZIONE A TALI ACCORDI;

C) FISSA L'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO, SENTITO IL PARERE OBBLIGATORIO MA NON VINCOLANTE DELLA GIUNTA;

D) EMANA ISTRUZIONI, DIRETTIVE E CIRCOLARI PER INDIRIZZARE L'AZIONE DELL'APPARATO AMMINISTRATIVO;

E) PUO' DELEGARE AL SEGRETARIO COMUNALE O A DIPENDENTI COMUNALI L'ADOZIONE DI ATTI ANCHE A RILEVANZA ESTERNA COMPORTANTI SOLO DISCREZIONALITA' TECNICA;

F) PRESIEDE LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA PER I DIPENDENTI;

G) ADOTTA ORDINANZE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE;

H) INDIRIZZA E COORDINA IL LAVORO DEGLI ASSESSORI;

I) RILASCIAMO LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE, SALVO QUANTO DISPOSTO ALLA LETTERA E) DEL PRESENTE COMMA;

L) HA FACOLTA' DI SOSPENDERE LA ESECUZIONE DI ATTI EMESSI DAI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORRE L'ESAME DEGLI STESSI ALLA GIUNTA;

M) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;

N) STIPULA I CONTRATTI IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE, IN MANCANZA DI UNA FIGURA DIRIGENZIALE TRA I DIPENDENTI COMUNALI;

O) RICEVE LE INTERROGAZIONI DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA;

P) ESERCITA OGNI FORMA DI VIGILANZA, DI CONTROLLO E DI ISPEZIONE SULLE ATTIVITA' E SUI BENI COMUNALI;

Q) ESERCITA, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, I POTERI E LE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

ART. 22 - VICESINDACO.

01. IL VICESINDACO E' L' ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE.

02. IL VICESINDACO HA FUNZIONI VICARIE PER TUTTE LE MATERIE DI COMPETENZA DEL SINDACO, SOSTITUENDOLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

03. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L' ORDINE DI ANZIANITA' DATA DALL' ETA'.

ART. 23 - ASSESSORI

01. GLI ASSESSORI, AI FINI DI QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 18 , POSSONO RICEVERE DELEGHE DAL SINDACO PER SETTORI E MATERIE OMOGENEE.

TITOLO 04

ORGANI BUROCRATICI

CAPO 01

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 24 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' FUNZIONARIO DELLO STATO.

02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 25 - COMPETENZE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE;

A) SOVRAINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI;

B) PROMUOVE L' ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

C) VIGILA SULLA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI, CON L' ASSEGNAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PROCEDIMENTALI ALL' ADDETTO DEL SERVIZIO COMPETENTE;

D) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO E NE CURA LA VERBALIZZAZIONE, AVVALENDOSI, ANCHE DURANTE LE DETTE RIUNIONI, DI PERSONALE DALLO STESSO APPPOSITAMENTE INCARICATO;

E) ESPRIME SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE I PARERI PREVISTI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 ;

F) PROMUOVE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE;

G) DIRIGE ED ORGANIZZA PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO, PRESIDENDO LE RELATIVE GARE E COMMISSIONI;

H) ROGA I COMMISSIONI NELL' INTERESSE DELL' ENTE;

I) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA E DI ESPROPRI, CHE LA LEGGE GENERICAMENTE ASSEGNI ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

L) AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE DIPENDENTE.

02. NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, IL SEGRETARIO COMUNALE PROVVEDE CON PIENA AUTONOMIA TECNICA DECISIONALE E DI DIREZIONE, IN OTTEMPERANZA AL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, SPETTANTI AGLI ORGANI BUROCRATICI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA TUTTE LE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITAGLI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

04. PER L' ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI IL SEGRETARIO COMUNALE SI AVVALE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL COMUNE.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' ASSOLVERE INCARICHI SPECIALI SU RICHIESTA DI ENTI E SOGGETTI PUBBLICI, PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

CAPO 02

PERSONALE DIPENDENTE

ART. 26 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) LA MOBILITA' DI ASSUNZIONE E DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO;

C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) I DIRITTI E I DOVERI DEI DIPENDENTI;

E) IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) L'EVENTUALE TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLEMENTARE NON COMPIUTAMENTE DISCIPLINATO DAGLI ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO.

04. NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI PER LA DISCIPLINA DELLA ASSUNZIONE DEL PERSONALE SI DEVE ASSICURARE LA PREVALENZA NELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI TECNICI O ESPERTI, INTERNI O ESTERNI ALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DOTATI DI ADEGUATO TITOLO DI STUDIO RISPETTO ALLE MATERIE OGGETTO DI PROVE E SONO FISSATI I TERMINI PER LA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA.

ART. 27 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E RELAZIONI SINDACALI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA FORMAZIONE E L' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE.

02. IL COMUNE GARANTISCE L' EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 28 - INCOMPATIBILITA'

01. IL DIPENDENTE NON PUO' SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA SUSCETTIBILE DI CREARE CONFLITTO DI INTERESSI CON IL COMUNE.

02. IL DIPENDENTE PUO' SVOLGERE INCARICHI PROFESSIONALI O IN GENERE DI LAVORO, AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO, CHE NON ABBIANO LA CARATTERISTICA DELLA CONTINUITA', PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 29 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA I RESPONSABILI DEGLI E DEI SERVIZI COMUNALI, TRA COLORO CHE SIANO IN POSSESSO ALMENO DELLA SESTA QUALIFICA FUNZIONALE.

02. AI DIPENDENTI CUI SONO ATTRIBUITI COMPITI DI RESPONSABILITA' VA ASSICURATO IL NECESSARIO GRADO DI AUTONOMIA NELLA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E NELLA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE, DEL PERSONALE E DEI MEZZI DEL SERVIZIO INTERESSATO, FERMI RESTANDO I POTERI DI DIRIGENZA E DI CONTROLLO ATTRIBUITI AL SEGRETARIO COMUNALE ED AL SINDACO.

03. I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI RENDONO I PARERI PREVISTI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 . GLI ALTRI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE NON RIVESTANO LA FIGURA PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO, OLTRE AD ISTRUIRE LE PRATICHE AD ESSI DEMANDATE, RENDONO I PARERI SULLA REGOLARITA' DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI, OVE RICHIESTI DAL SEGRETARIO COMUNALE, CON RILEVANZA INTERNA.

04. IL RAGIONIERE COMUNALE, QUALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, RENDE LE ATTESTAZIONI SULLA COPERTURA FINANZIARIA PER GLI IMPEGNI DI SPESA PREVISTI DALL' ARTT. 55 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 .

05. I PARERI E LE ATTESTAZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI VANNO RESI NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE, E COMUNQUE ENTRO SETTE GIORNI DALLA RICHIESTA.

TITOLO 05

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO 01

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

ART. 30 - PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE DI TAURASI PROMUOVE E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L' IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE DI TAURASI VALORIZZA OGNI FORMA ASSOCIATIVA, GLI ORGANISMI DI VOLONTARIATO E PROMUOVE GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA I CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO. DELLE ASSOCIAZIONI DA PROMUOVERE E VALORIZZARE.

04. LE SOVVENZIONI, I CONTRIBUTI IN DANARO, LA MESSA A DISPOSIZIONE DI STRUTTURE E MEZZI PER L' ATTIVITA' ASSOCIATIVA VENGONO CONCESSE DALLA GIUNTA COMUNALE, SUBORDINATAMENTE ALLA PREDETERMINAZIONE CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE.

05. LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE, AI SENSI DEL COMMA 02 DEL PRESENTE ARTICOLO, HANNO POTERI DI INIZIATIVA E DI IMPULSO RISPETTO AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI, PUO' INVITARE AI PROPRI LAVORI, SU MATERIE DI LORO COMPETENZA, I RAPPRESENTANTI DI QUESTE ULTIME.

07. IL COMUNE FAVORISCE LA PIU' AMPIA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ISTITUZIONI RELIGIOSE E CIVILI, CHIAMANDOLI AD ESPRIMERSI SUGLI INDIRIZZI POLITICI E SUI PROGRAMMI CHE NE DETERMINANO L'ATTUAZIONE, SIA MEDIANTE IL REFERENDUM CONSULTIVO DISCIPLINATO DAL CAPO 02 DEL PRESENTE TITOLO, SIA MEDIANTE OGNI ALTRO STRUMENTO IDONEO A CONOSCERE L'ORIENTAMENTO DEI CITTADINI.

08. PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, NEL CASO DI APPROVAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ESECUTIVI E DEL PIANO COMMERCIALE, POSSONO ESSERE ISTITUITE "CONFERENZE CITTADINE" CHE SONO CONVOCATE DAL SINDACO.

09. E' ISTITUITA UNA "CONFERENZA SCUOLA - COMUNE" CHE SEMESTRALMENTE SI RIUNISCE PER LA TRATTAZIONE DEI PROBLEMI CHE POSSONO INTERESSARE GLI UTENTI DELLA SCUOLA. LA CONFERENZA E' CONVOCATA DAL SINDACO O DALL'ASSESSORE COMPETENTE O VI PARTECIPANO TUTTE LE AUTORITA' SCOLASTICHE INTERESSATE, ANCHE ISTITUTI SCOLASTICI DI ALTRI COMUNI FREQUENTATI DA ALUNNI PROVENIENTI DAL COMUNE DI TAURASI.

ART. 31 DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI E ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED AI PROVVEDIMENTI ANCHE PER IL RILASCIO DI COPIE, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA, SALVO LE LIMITAZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07.08.90 , N. 241 .

02. IL RILASCIO DELLE COPIE E LA VERIFICA DI AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA SONO DEMANDATI AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E' ABILITATO A RICEVERE RECLAMI E SUGGERIMENTI DEGLI UTENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

04. IL COMUNE GARANTISCE, MEDIANTE IL REGOLAMENTO, AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO.

05. IL COMUNE, NELLA ESEMPLIFICAZIONE DELLA MODULISTICA, APPLICA LE DISPOSIZIONI SULLA AUTOCERTIFICAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE 04.01.68 N. 16 , AI SENSI DELL'APPOSITO REGOLAMENTO E PROCEDE D'UFFICIO ALLA ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI CONCERNENTI FATTI, STATI E QUALITA' DELL'INTERESSATO CHE LO STESSO DICHIARI ESSERE GIA' IN POSSESSO DEL COMUNE.

06. L'EVENTUALE COSTITUZIONE DI SPORTELLI POLIVALENTI FACILITERA' L'ACCESSO DEGLI UTENTI E DEI CITTADINI AI SERVIZI COMUNALI.

07. IL DIRITTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI COMUNALI E' ASSICURATO AGLI ENTI PUBBLICI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI

VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI IN GENERE.

08. L'APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINA ORGANICAMENTE LA MATERIA.

ART. 32 - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI E ASSOCIATI, ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A CONOSCERE LE MODALITA' DELLA AZIONE AMMINISTRATIVA E A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI.

02. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE SONO RICEVUTE DAL SINDACO, CHE PROVVEDE A SOTTOPORLE ALL'ESAME DELLA GIUNTA COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE.

03. ESSE, PENA LA INAMISSIBILITA', DEVONO ESSERE PRESENTATE IN FORMA SCRITTA, CON SOTTOSCRIZIONI AUTENTICATE, E CON LA INDICAZIONE, IN CASO DI PLURALITA' DI FIRMATARI, DEL SOGGETTO CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI.

04. ALLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE AMMESSE ED ESAMINATE E' DATA RISPOSTA SCRITTA, DA INVIARE AGLI INTERESSATI, FIRMATA DAL SINDACO O DALL'ASSESSORE COMPETENTE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA LORO RICEZIONE.

ART. 33 - INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO A TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

01. IL COMUNE, NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, INFORMA GLI INTERESSATI TEMPESTIVAMENTE, NOTIFICANDO AD ESSI IL SUNTO ESSENZIALE DEL CONTENUTO DELLE DECISIONI DA ADOTTARE.

02. ALL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE PROVVEDE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, IL CUI NOMINATIVO E' COMUNICATO ALL'INTERESSATO.

03. L'INFORMAZIONE AGLI INTERESSATI E' D'OBBLIGO IN MATERIA DI VINCOLI URBANISTICI E DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

04. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI POSSONO INTERVENIRE IN CORSO DEL PROCEDIMENTO PRESENTANDO DOCUMENTI, MEMORIE SCRITTE CHE LA AMMINISTRAZIONE COMUNALE VALUTERA' SE PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO NONCHE' LE LORO VALUTAZIONI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE.

05. ONDE EVITARE CONTROVERSIE E SENZA LEDERE INTERESSI DI TERZI, ED IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, IL PROCEDIMENTO POTRA' CONCLUDERSI CON APPOSITI ACCORDI TRA LA AMMINISTRAZIONE E GLI INTERESSATI, AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

06. I MODI E LE FORME DI ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO FORMANO OGGETTO DI APPOSITA DISCIPLINA REGOLAMENTARE.

CAPO 02

REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 34 - AZIONE REFERENDARIA

01. E' PREVISTO IL REFERENDUM CONSULTIVO SU RICHIESTA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, OVVERO SU RICHIESTA DEL 20% DEI CITTADINI ELETTORI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E RESIDENTI NEL COMUNE DI TAURASI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.
02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE CHE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO.

ART. 35 - DISCIPLINA

01. IL REFERENDUM LOCALE NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO E PUO' SVOLGERSI SOLAMENTE NEI MESI DI APRILE E DI MAGGIO.
02. LA PROPOSTA DI REFERENDUM AVANZATA DAI CITTADINI DEVE ESSERE PRESENTATA AL SEGRETARIO COMUNALE, CHE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA RICEZIONE DECIDE SULLA SUA AMMISSIBILITA'.
03. IL CONSIGLIO COMUNALE NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI ALLA AMMISSIONE DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM INDICE LA CONSULTAZIONE POPOLARE.
04. TRA LA DATA DELLA DELIBERA CONSILIARE DI INDIZIONE E LA DATA DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEVE TRASCORRERE UN PERIODO MINIMO DI QUARANTACINQUE GIORNI.
05. LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' REFERENDARIA E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

CAPO 03

DIFENSORE CIVICO

ART. 36 - ISTITUZIONE

01. IL COMUNE DI TAURASI PUO' PREVEDERE LA ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO, AL FINE DI GARANTIRE LA IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
02. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E' RICOPERTO A TITOLO GRATUITO.

ART. 37 - NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO, CON VOTO FAVOREVOLE DI TUTTI I CONSIGLIERI PRESENTI. QUALORA NON SI RAGGIUNGA LA UNANIMITA', LA NOMINA AVVIENE CON VOTO FAVOREVOLE DEI NOVE DECIMI DEI CONSIGLIERI PRESENTI.
02. I REQUISITI, LA DURATA IN CARICA, LE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' ED I CASI DI DECADENZA SONO PREVISTI IN APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 38 - FUNZIONI

01. COMPITO DEL DIFENSORE CIVICO E' QUELLO DI SEGNALARE, DI PROPRIA INIZIATIVA O AD ISTANZA DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, GLI

ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE E I RITARDI DELLA AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

02. IL DIFENSORE CIVICO, QUALORA LO RITENGA NECESSARIO, PUO' ESERCITARE, DAVANTI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, AZIONE POPOLARE E RICORSI CHE SPETTEREBBERO AL COMUNE.

ART. 39 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULLA ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E LA IMPARZIALITA' DELLA AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA UTILE E RESA PUBBLICA.

03. IN CASI DI PARTICOLARI IMPORTANZA, O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE CIVICO PUO' IN QUALSIASI MOMENTO FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

TITOLO 06

REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

ART. 40 - PRINCIPI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DEVONO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI E PER OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALLA EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI, SPECIFICA LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI PROPOSTA, DI IMPULSO E DI GARANZIA INDIVIDUANDO PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO TRA IL REVISORE DEL CONTO E GLI ORGANI ED UFFICI DEL COMUNE.

ART. 41 - REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLA LEGGE, DEVE POSSEDERE QUELLI DELLA ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' E DI INDIPENDENZA.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DI REVOCA ED I CASI DI

DECADENZA.

04. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON LE MODALITA' ED I LIMITI DEFINITI DAL REGOLAMENTO, IL REVISORE DEL CONTO HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI ALLA SUA SFERA DI COMPETENZA.

TITOLO 07

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42 - TERMINE PER LA ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO ENTRO DODICI MESI DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO.

ART. 43 - NORME TRANSITORIE

01. SINO ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO E DEI REGOLAMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI.

02. DOPO LA ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E FINO ALLA ADOZIONE DEI REGOLAMENTI IVI PREVISTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ED I REGOLAMENTI VIGENTI, IN QUANTO COMPATIBILI CON LO STATUTO STESSO.